

Delibera n. 29/2007/par - Parere in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194 comma 1, lett. c) del D.Lvo n. 267/2000)

Deliberazione n.29 /pareri/2007

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Donato Maria Fino	Consigliere (relatore)
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Referendario
dott. Alessandra Sanguigni	Referendario

nell'adunanza del 18 luglio 2007

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 5004 in data 11 giugno 2007 con la quale il Sindaco del Comune di Montagna in Valtellina (SO) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 12 /pareri/2007 del 27/06/2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Montagna in Valtellina (Sondrio);

Udito il relatore Cons. Donato Maria Fino;

Ritenuto in

FATTO

Con nota n. 5004 in data 11 giugno 2007, pervenuta a questa Corte in data 11 giugno 2007, il Sindaco del Comune di Montagna in Valtellina (SO), dopo aver premesso che "il Comune di Montagna in Valtellina è socio unico di una S.r.l. che ha, quale finalità, la produzione e vendita di energia elettrica" e che "il legale rappresentante di detta Società ha inoltrato una formale richiesta di versamento di somme in conto capitale con la duplice finalità di garantire il funzionamento della Società e coprire le perdite di bilancio", ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 - comma ottavo - della legge 131/2003, se l'ipotesi prospettata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 194 T.U.E.L. che "ricomprende nelle ipotesi di debito fuori bilancio anche la ricapitalizzazione di società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali e la copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni".

Il Sindaco precisa altresì che "si tratta di una società di capitali ma non di servizio pubblico locale e si tratta in parte di ricapitalizzare ma in parte anche di ripianare un disavanzo"; da ultimo, a maggior chiarimento, il Sindaco soggiunge che "la somma richiesta è prevista nel bilancio di

previsione.”

Considerato in

DIRITTO

La Sezione ritiene che la richiesta di parere di cui sopra è all'evidenza ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto proviene dal Sindaco del Comune, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto attiene alla materia della contabilità pubblica.

Nel merito si ritiene preliminarmente di precisare che la possibilità da parte degli enti locali di riconoscere debiti fuori bilancio, inizialmente prevista dall'art. 12-bis, comma 4, del D.L. n. 6 del 12/1/1991, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 15 marzo 1991 n. 80, è stata successivamente disciplinata dall'art. 37 del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (approvato con D. lgs 25 febbraio 1995 n. 77), a sua volta novellato dall'art. 12 del D. lgs 11 giugno 1996 n. 336 e dall'art. 5 del Dlgs 12 settembre 1997 n. 342.

La materia è stata da ultimo disciplinata dal Testo unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che agli articoli 193 e 194 - quest'ultimo invocato appunto dal Sindaco del Comune di Montagna in Valtellina con il quesito di cui trattasi – ha dettato le norme procedurali di riconoscimento di debiti fuori bilancio, esclusivamente se riconducibili a una delle ipotesi elencate dalla lettera a) alla lettera e) dell'art.194, comma 1.

In particolare, per quello che in questa sede rileva, tra i debiti elencati come riconoscibili vi è quello indicato alla lettera c) derivante da “ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali”.

Il riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene con deliberazione consiliare secondo le norme indicate nel comma 2, art. 193, del Testo unico.

La Sezione rileva, preliminarmente, che la previsione di tale richiamata tipologia di debiti fuori bilancio risulta modificata in senso più restrittivo rispetto alla previgente normazione: infatti l'art.12 del citato Decreto legislativo n.336/1996, con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'art.37 del Decreto legislativo n.77/1995, ha sostituito le parole “ripiano delle perdite” con la parola “ricapitalizzazione”, nell'intento di adeguare

la previsione normativa alla impostazione privatistica che contraddistingue le società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

Ma la modifica apportata assume particolare rilievo ove si consideri che il significato del termine "ricapitalizzazione" è tutt'affatto diverso da quello attribuibile all'espressione "ripiano delle perdite", contenuta nella formulazione originaria della norma.

Mentre "ripianare le perdite" indica qualsiasi modalità utile per colmare un disavanzo di gestione, cui può provvedersi con contrazione di mutui, con assunzione di prestiti obbligazionari, con riduzione di costi e così via, il verbo "ricapitalizzare" identifica l'azione di ricostituire il capitale originariamente deliberato dai soci per la costituzione della società. Ciò si rende necessario allorché, per fatti connessi alla gestione e a seguito del conseguimento di perdite, il patrimonio sociale si attesta al di sotto del capitale minimo normativamente previsto.

Tanto premesso, la Sezione ritiene che la norma di cui all'art.194 del testo unico degli enti locali, dettata dalla necessità di arginare in maniera efficace il ricorso a impegni non derivanti dalle normali procedure di bilancio, introduce una elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità di debiti non previsti in sede di programmazione annuale, disciplinando le modalità della relativa copertura (cf., in senso conforme, del. n. 2/2005 Sez. regionale di controllo per la Liguria).

Tenuto conto, altresì, che codesto Comune dichiara che "la somma richiesta è prevista nel bilancio di previsione", la Sezione ritiene, conclusivamente, che l'ipotesi prospettata da codesto ente non sembra rientrare tra quelle previste espressamente dalla normazione in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio la quale, pertanto, non appare applicabile al caso concreto.

E' rimessa, ovviamente, all'autonoma e responsabile valutazione di codesto Comune l'adozione dell'azione amministrativa da assumere in concreto.

P.Q.M.

Nelle valutazioni e considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Donato M. Fino)

Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 20 luglio 2007

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)